

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. 12795/2019

Cause scindibili e inscindibili - Distinte impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza - Omessa notifica di taluno dei gravami nei confronti di uno dei litisconsorti necessari - Riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c. - Effetti - Integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso - riunione delle impugnazioni.

Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata a un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite.

(La S.C., nel confermare la pronuncia di merito, ha ritenuto che nel caso di specie le altre parti avevano già impugnato la decisione ed erano perciò parte del giudizio scaturito dalla riunione).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12795 del 14/05/2019 (Rv. 653814 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 335 – Riunione delle impugnazioni separate](#)